Luogo: Scarperia San Piero
Data: 18.10.2026

Documento n°: 2.27
Ora: 17.37

Mitjet

Decisione n° 26

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 115 Ferloni Alessandro
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, visto il rapporto del commissario di percorso, convocato e ascoltato i conduttori / concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	115 Ferloni Alessandro
Vettura N°	115
Conduttore/i:	Ferloni Alessandro
Data e ora:	18.10.2026 ore 16.16
Sessione:	Gara 2
Fatto:	La vettura n. 115 causa un incidente con la vettura n. 7 in T6/T7
Violazione:	Art 89 Lett. L) RNS (Obblighi particolari dei Conduttori) Art.4.3 RDS 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RNS 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 115 Ferloni Alessandro una retrocessione in griglia di partenza di 4 posizioni da scontare alla prima gara utile alla quale il conduttore parteciperà nella stessa categoria e campionato
Motivazione:	La vettura n115 intraprendeva una manovra di sorpasso inserendosi in ritardo nella curva T7, senza aver acquisito un affiancamento sufficiente a legittimare la propria presenza sulla traiettoria interna. Il contatto risulta pertanto conseguenza diretta di un errore di valutazione e di una manovra di sorpasso non correttamente eseguita dal conduttore della vettura n. 115.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Quaranta
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 18/10/26 Ora: 17.45
Firma:

( ) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
( ) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 17.50